

Informativa per la clientela di studio

N. 119 del 11.09.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Agenti e mediatori: comunicazione al Registro Imprese

*Entro il **30 settembre** prossimo, le imprese (individuali o società) che svolgono attività di agenzia e rappresentanza di commercio attive alla data del **12 maggio 2012** (e le persone fisiche non attive al 12 maggio 2012) e regolarmente iscritte ai rispettivi ruoli, devono chiedere l'aggiornamento della propria posizione al Registro delle imprese mediante presentazione di una richiesta telematica, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività. Il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato al 30.9.2013 l'adempimento, in scadenza lo scorso 12.5.2013.*

Premessa

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 (*in vigore dal 12 maggio 2012*) ha dato attuazione al D.Lgs. n. 59/2010 stabilendo le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese/REA dei soggetti che intendono esercitare l'attività di Agente e Rappresentante di commercio di cui alla Legge n. 204/1985.

Il suddetto Decreto ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme preesistenti restano in vigore.

Ciò significa che nulla è innovato in materia di requisiti per l'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio e di incompatibilità.

Gli agenti rappresentanti di commercio e i mediatori, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, entro lo scorso 12.5.2013 dovevano trasmettere al Registro delle Imprese un'apposita comunicazione al fine di aggiornare la propria posizione.

*Con un apposito Decreto il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato al **30.9.2013** l'adempimento, in scadenza al 12.5.2013, e finalizzato all'aggiornamento della propria posizione presso il Registro delle Imprese.*

Ricordiamo che, il D.Lgs. n. 59/2010 ha disposto la **soppressione** dei seguenti ruoli/elenchi:

- ❖ **agenti di affari in mediazione**, ex art. 2, Legge n. 39/89 (ad esempio, agenti immobiliari, merceologici, ecc.);
- ❖ **agenti/rappresentanti di commercio**, ex art. 2, Legge n. 204/85;
- ❖ mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, Legge n. 478/68;
- ❖ spedizionieri, ex art. 2, Legge n. 1442/41.

Con due specifici Decreti datati 26.10.2011, in vigore dal 12.5.2012 il Ministero dello Sviluppo economico ha **disciplinato le modalità di iscrizione** degli agenti/rappresentanti di commercio e mediatori presso il Registro delle Imprese/REA al fine di poter assumere la relativa qualifica.

L'adempimento interessa:

- le **imprese** iscritte nei soppressi ruoli, "**attive**" al 12.5.2012, al fine di poter continuare l'esercizio dell'attività;
- le **persone fisiche** iscritte nei soppressi ruoli, "**non attive**" al 12.5.2012 al fine di mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività.

Nota bene - È opportuno verificare presso la competente CCIAA l'esistenza di particolari istruzioni operative.

Imprese attive al 12 maggio 2012

Le **imprese** (ditte individuali e società) che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate, devono inviare, **entro il 30 settembre 2013** (il termine del 12.05.2013 cioè di un anno dall'entrata in vigore dei Decreti, originariamente previsto, è stato prorogato al 30.09.2013), **un'apposita comunicazione telematica al Registro delle Imprese** contenente i dati aggiornati relativi alle sedi e unità locali, nonché i dati aggiornati dei soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell'impresa.

A tal fine va compilata la sezione "aggiornamento posizione Ri/Rea" del mod. "ARC" o del mod. "Mediatori" per ciascuna sede/unità locale. In particolare nell'ambito della modulistica è richiesta l'indicazione del numero di iscrizione al soppresso ruolo.

Nota bene – La **mancata comunicazione** comporta una "**sanzione**" particolarmente **onerosa**. In tal caso, infatti, tramite uno specifico provvedimento il Conservatore del Registro delle Imprese disporrà "**l'inibizione alla continuazione dell'attività**".

Persone fisiche non attive al 12 maggio 2012

Le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli che al **12.5.2012 non** svolgevano l'attività di agente rappresentante di commercio/mediatore avrebbero dovuto entro il 12.5.2013 trasmettere in via telematica un'apposita comunicazione al Registro delle Imprese, per l'iscrizione al REA in modo tale da mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività.

Anche il predetto termine è stato differito al prossimo 30.9.2013.

A tal fine va compilata la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del mod. "ARC" o del mod. "MEDIATORI".

Nota bene - I soggetti in esame che entro il nuovo termine non provvederanno all'iscrizione non potranno più iscriversi nell'apposita sezione del REA.

Va comunque evidenziato, che "l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce [...] requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività":

- per gli agenti rappresentanti di commercio, nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del DM in esame (fino al 12.5.2017);
- per i mediatori, nei 4 anni successivi all'entrata in vigore del DM in esame (fino al 12.5.2016).

Comunicazione al registro delle imprese (Agenti rappresentanti di commercio/mediatori)	
Imprese attive al 12 maggio 2012	Entro il 30 settembre 2013
Persone fisiche non attive al 12 maggio 2012	

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 